

IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI MISSIONI DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

Il giorno 8 maggio 2023, in riunione anche telematica, si riuniscono:

- la Delegazione dell'Autorità
- la Rappresentanza Sindacale Falbi Confsal
- la Rappresentanza Sindacale First Cisl
- la Rappresentanza Sindacale Fisac Cgil
- la Rappresentanza Sindacale Uilca Uil

di seguito anche denominate "le Parti".

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge n. 481/95);
- il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA);
- l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 28 gennaio 2015 e recepita in deliberazione 15/2015/A, nonché i chiarimenti attuativi alla stessa ipotesi di accordo sottoscritti in data 29 aprile 2015;
- il Regolamento sul trattamento di missione adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Considerato che l'Autorità ha rappresentato al tavolo negoziale la propria intenzione di aggiornare la disciplina vigente in materia di missioni mediante adozione di un Regolamento.

Considerato che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità gli istituti che hanno un impatto sul trattamento economico e giuridico del personale sono oggetto di negoziazione.

Considerato che esigenze di buon andamento inducono a limitare il ricorso all'istituto della missione ai soli casi in cui l'incarico non può essere efficacemente svolto da remoto essendo necessaria la presenza fisica.

Considerato che il personale dell'Autorità può essere inviato in missione per assolvere a esigenze istituzionali o comunque nel solo esclusivo interesse dell'Autorità.

Considerato che le spese sostenute dal personale in missione e il loro rimborso devono rispondere ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia oltre che di contenimento dei costi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti **CONVENGONO** quanto segue.

1. Il tempo di viaggio di cui al punto 2 dei chiarimenti attuativi siglati in data 29 aprile 2015 è valorizzato con coefficiente 1 e con maggiorazione forfettaria di 2 ore per tutte le tipologie di viaggi in aereo.
2. Per le sole missioni ispettive è riconosciuta una diaria di 180 euro/die. In caso di missione di durata inferiore alle 4 ore l'importo della diaria è di 90,00 euro/die. La fruizione della diaria è in alternativa alle ore viaggio missione di cui ai chiarimenti attuativi siglati in data 29 aprile 2015 per come modificati dal punto 1 che precede.
3. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni diverse da quanto riportato ai precedenti articoli 1 e 2.

8-12 maggio 2023

Per l'Autorità
(firmato)

Per First – Cisl
(firmato)

Per Uilca – Uil
(firmato)